



Bari, 10/03/2020

Prot. n. 19083-I/8

Alla Comunità Universitaria

Oggetto: Trasmissione Decreto Rettorale n. 772 del 10/03/2020

Si trasmette, in allegato, il Decreto Rettorale n. 772 del 10/03/2020

Cordiali saluti.

Capo di Gabinetto del Rettore Dott.ssa Çinzia Vicano



D.R. n. 772

IL RETTORE

VISTO il d.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19: **VISTO** il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto d.P.C.M. 4 marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020; **VISTA** la nota prot. 6932 del 05.03.2020, con cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del d.P.C.M. 4 marzo 2020; il D.R. n. 743 del 6 marzo 2020; **VISTO** il DPCM 8 marzo 2020: VISTO il D.R. n. 771 del 10 marzo 2020; VISTO VISTO il DPCM 9 marzo 2020: di dover dare indicazioni in merito all'applicazione del succitato DPCM in **RITENUTO** maniera chiara e facilmente intelligibile; **SENTITO** il Direttore Generale.

DECRETA

Art. 1

1. Per le ragioni esposte in premessa, i Decreti rettorale n. 688 del 4.03.2020, n.743 del 6.03.2020 e 771 del 10.03.2020 sono revocati.

Art 2

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, **sino al 3 aprile 2020**SOSPENDE

- a. le attività didattiche frontali dei corsi di studio, anche post-laurea, dei corsi professionali e dei master, fatta eccezione per i corsi per medici in formazione specialistica;
- b. i tirocini curriculari ed extracurriculari, compresi i tirocini dell'area medica e fatta eccezione per le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, previa dotazione per questi ultimi di dispositivi di protezione individuale;
- c. gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea in presenza;
- d. l'accesso degli studenti alle biblioteche, sale di lettura e sale di studio;
- e. l'intera attività di front office delle strutture amministrative dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro le quali sono contattabili telefonicamente o a mezzo mail.;
- f. le riunioni degli Organi collegiali in presenza;

- g. i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui sono coinvolti il personale nonché gli studenti universitari;
- h. le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- i. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
- j. tutte le procedure concorsuali in atto ad esclusione di quelle che prevedono la valutazione esclusivamente su basi curriculari e quelle svolte con modalità telematica;
- **k.** gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, fatta eccezione per gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 3

1. RESTANO ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE:

- a) gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- b) gli esami profitto e le sedute di laurea, che siano svolti ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità);
- c) l'attività amministrativa in back office;

Art. 4

1. Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, gli interessati dovranno rivolgersi alla <u>U.O.</u>

<u>Mobilità internazionale</u> di questa Università per assumere ogni informazione utile, in ordine alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee che dovessero pervenire.

Art. 5

- 1. A particolare beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, viene assicurato il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, ecc) funzionali al completamento del percorso didattico.
- 2. Agli studenti che debbano laurearsi entro la sessione straordinaria 2018/2019, non sono computate le assenze maturate a causa della sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica per Coronavirus 19, qualora abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo previsto per attività di tirocinio.
- 3. I registri delle attività di tirocino dovranno pervenire agli Uffici competenti con modalità telematica.
- 4. Il beneficio di cui al punto 2 del presente articolo non è applicabile agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Art. 6

Il presente Decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino al 3 aprile 2020, con riserva di adottare eventuali ed ulteriori provvedimenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si fa espresso rinvio al <u>d.P.C.M. 8</u> marzo 2020 ed al al <u>D.P.C.M. 9 marzo 2020</u>, nonché alla <u>Direttiva n. 1/2020</u> del Ministro per la pubblica amministrazione.

Bari, 10/03/2020

IL RETTORE Stefano Bronzini

Hefen Banzini